

Codice A1409B

D.D. 9 settembre 2020, n. 932

ALCOR Medicina Specialistica s.r.l. con sede operativa in Via Gramsci, 16 - NIBBIOLA (NO) - Idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva, previsti nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18.02.1982.



ATTO DD 932/A1409B/2020

DEL 09/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: ALCOR Medicina Specialistica s.r.l. con sede operativa in Via Gramsci, 16 - NIBBIOLA (NO) - Idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva, previsti nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18.02.1982.

Premesso che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra gli obiettivi del S.S.N. e tra i compiti delle Aziende ASL previsti dalla L.833/78, l'art. 14 individua la Medicina dello Sport e la tutela sanitaria;
- l'art.5, ultimo comma, della legge 29.2.1980 n° 33 stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva siano effettuati "oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità";
- con decreto 18.2.1982 il Ministero della Sanità ha definito i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, individuando altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;
- la Regione Piemonte, ai sensi della sopra richiamata normativa, con le LL.RR. 25.3.1985, n. 22 e 12.6.1987, n. 33 ha stabilito che gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche siano eseguiti "di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Aziende ASL o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il CONI e convenzionate dalle Aziende Sanitarie Locali anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione";
- il Consiglio Regionale con deliberazione n. 206-4744 del 26.3.1996 ha determinato i requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere l'idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti

nelle Tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982;
Considerato che:

- Il Poliambulatorio "ALCOR Medicina Specialistica s.r.l." con sede operativa in - Via Gramsci, 16 - NIBBIOLA (NO) - ha proposto istanza intesa ad ottenere l'idoneità per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- l'ASL NO, competente per territorio, ha notificato a questi uffici regionali, verbale di sopralluogo ispettivo redatto a seguito di vigilanza effettuata dalla preposta Commissione presso la struttura richiedente, comunicando parere favorevole alla richiesta avanzata ai fini dell'autorizzazione regionale prevista;

Per le motivazioni espresse in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - le LL 26.10.71, n° 1099, 23.12.1978, n°833 e 29.2.1980, n°33;
- - il DM 18.2.1982;
- - le LL.RR. n° 22/85 e n° 33/87;
- - la DCR n° 206-4744 del 26.3.1996;
- - la L.R. n° 23/08;
- - visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- - attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;
- - dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

determina

- l'idoneità del Poliambulatorio "ALCOR Medicina Specialistica s.r.l." con sede operativa in Via Gramsci, 16 - Nibbiola (NO) - in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della Legge Regionale n° 33/87 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 206-4744 del 26.3.1996, ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai fini anche di accordi convenzionali con le ASL, secondo le indicazioni della Commissione di Verifica delle Strutture Sanitarie Private dell'ASL NO, territorialmente competente, con una previsione produttiva massima di 1.000 visite annue.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo 33 del 14.3.2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio